

CONTRATTO DI APPALTO

per l'affidamento del servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative derivanti dall'attività di Polizia Municipale e di tracciabilità del medesimo

Premesso che

- Il Committente ha avviato una selezione per la scelta dell'Appaltatore per l'esecuzione del servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative derivanti dall'attività di Polizia Municipale e di tracciabilità del medesimo;
- In esito alla procedura di gara è risultato aggiudicatario
- La società [✱] (*partecipante al RTI*) è una società attiva nella gestione del servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative derivanti dall'attività di Polizia Municipale, che dichiara di essere titolare di tutte le autorizzazioni necessarie a svolgere i servizi oggetto del presente contratto;
- In esito alla procedura selettiva il Committente, con il presente contratto, affida all'Appaltatore, che accetta, lo svolgimento del servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative derivanti dall'attività di Polizia Municipale e di tracciabilità del medesimo.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.

Articolo 1

Parti del rapporto contrattuale

1. Il presente contratto viene stipulato tra:

Lucca Holding Servizi Srl (LHS Srl con P.IVA), nella persona del legale rappresentante, che interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società (di seguito denominata *Committente*), indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e numero di fax

Appaltatore con sede in nella persona del (legale rappresentante/procuratore speciale), indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e numero di fax

2. Ai fini dell'adempimento del presente contratto LHS Srl dichiara di designare:

- a) il quale Responsabile del Procedimento;
- b) il quale Responsabile dell'esecuzione.

3. Ai fini dell'adempimento del presente contratto l'Appaltatore dichiara di designare il Sig. quale rappresentante dell'Appaltatore nei rapporti con il Committente.

4. È facoltà dell'Appaltatore sostituire la persona indicata nel comma precedente, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con il Committente fintantoché non sia stata ad esso comunicata con garanzia di ricevuta.

5. Tutte le comunicazioni ed intimazioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintantoché non sia stata comunicata la variazione di domicilio.

6. Le parti riconoscono piena validità alle comunicazioni reciprocamente scambiate via email ai rispettivi indirizzi, anche se tali comunicazioni non siano seguite da lettera in formato cartaceo o via pec.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente contratto e delle Condizioni Generali allegate valgono le seguenti definizioni:

- a) **Attività funzionali alla notifica internazionale:** indica l'insieme di azioni finalizzate all'individuazione dell'intestatario del veicolo, se trattasi di veicolo immatricolato all'estero, ovvero del locatario del veicolo, se trattasi di veicolo utilizzato da straniero sulla base di contratto stipulato con società di autonoleggio;

- b) **Atto:** indica il verbale di accertamento della violazione amministrativa e la corrispondente relazione di notifica;
 - c) **Data di Ricezione:** indica, rispetto a ciascuna trasmissione di dati, il giorno lavorativo e l'ora in cui l'Appaltatore dà atto di aver ricevuto i dati;
 - d) **Giorno Lavorativo:** indica ciascun giorno di calendario dal lunedì al venerdì, ad eccezione del sabato, della domenica e degli altri giorni festivi in cui gli enti creditizi, che operano sulla piazza di Lucca, non sono, di regola, aperti per lo svolgimento della loro normale attività;
 - e) **Notifica internazionale:** indica l'attività di recapito dei verbali di accertamento della violazione amministrativa derivanti dall'attività di Polizia Municipale, a carico di veicoli immatricolati all'estero o di veicoli italiani con locatario non residente né dimorante né domiciliato in Italia;
 - f) **Ricezione:** indica l'attività di acquisizione, da parte degli incaricati dell'Appaltatore, dei dati, relativi agli estremi del verbale di accertamento della violazione amministrativa, elevata dalla Polizia Municipale, ai fini della individuazione dell'obbligato;
 - g) **Servizi:** indica, in via disgiunta, sia il servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative derivanti dall'attività di Polizia Municipale, sia le attività funzionali allo stesso (reperimento dei dati utili alla individuazione dell'obbligato) sia il servizio di rendicontazione informatica dell'attività svolta;
 - h) **Termini di notifica internazionale:** indica sia il termine di 360 giorni, prescritto dal Codice della strada per la notifica all'estero dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative, sia i singoli termini imposti dalle diverse Autorità straniere ai fini di una corretta notifica (es. Regierung der Oberpfalz in Regensburg, Autorità preposta alla notifica nel Land Bayern, non effettua la notifica per i verbali la cui scadenza risulti essere a meno di 10 settimane dalla data di ricezione).
2. I termini e le espressioni elencati nel comma precedente definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare e viceversa.

Articolo 3

Oggetto del contratto

1. L'appalto ha per oggetto:
 - il servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative derivanti dall'attività di Polizia Municipale;
 - la documentazione dell'attività di notifica svolta.
2. L'Appaltatore si impegna a fornire al Committente i servizi indicati nel comma precedente, secondo i termini ed alle condizioni del presente contratto, **così come indicate nell'allegato 1.**
3. L'affidamento dei servizi oggetto del contratto all'Appaltatore non comporta il conferimento ad esso di alcun potere di agire in rappresentanza del Committente.

Articolo 4

Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale è così articolato:
 € xx,XX (euro xx/xx) + IVA, per ciascun verbale notificato e pagato.
 Qualora il contravventore paghi solo in misura parziale la sanzione e/o le relative spese di notifica, il corrispettivo dovuto è ridotto con la stessa proporzionalità che risulta tra l'importo complessivo dovuto dal trasgressore e l'importo effettivamente pagato.
2. I prezzi sono fissi ed invariabili, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
3. Il presente contratto viene stipulato a misura ed il corrispettivo complessivo del contratto, stimato in € 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00 euro) annui, potrà subire variazioni in aumento od in diminuzione senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso aggiuntivo. L'importo di cui al comma 1 è comprensivo anche delle spese postali sostenute dall'appaltatore per l'invio di tutti i verbali.
4. Il Committente terrà conto delle eventuali variazioni del costo delle spese postali intervenute in pendenza del rapporto contrattuale.

Articolo 5

Durata del rapporto contrattuale

1. Il contratto avrà la durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di consegna del servizio, se precedente.
2. Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 2 (due) anni, **con possibilità di prosecuzione dello stesso previa procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.**

Articolo 6

Modalità organizzative per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. L'Appaltatore coordina l'esecuzione di ogni attività contrattuale con il, definendo con questi eventuali accorgimenti per rendere più semplice e rapido lo svolgimento del servizio. Le modalità organizzative descritte nell'allegato costituiscono il livello minimo inderogabile per considerare diligentemente eseguita la prestazione contrattuale. Tale livello minimo può essere integrato e/o modificato, di comune accordo tra le parti, in occasione della redazione delle procedure di cui all'art. 8, lettera k).
2. L'Appaltatore documenta lo svolgimento dell'attività contrattuale che esegue, mettendo a disposizione del Committente un'area riservata, all'interno di un sito internet, nella quale siano consultabili e scaricabili, solo per gli utenti abilitati, tutte le informazioni relative alla suddetta attività. Il sistema informativo per la documentazione della notifica internazionale deve essere attivato entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione del contratto, ovvero dalla data di consegna del servizio se precedente, almeno in modalità provvisoria (al fine di verificarne la completa funzionalità) ed entro i successivi 30 (trenta) giorni in modalità definitiva.
3. I report di cui al comma 2 devono essere in formato elettronico, secondo il tracciato record indicato dal Committente. Qualora siano inviati via email, devono essere trasmessi utilizzando la posta elettronica certificata.

Articolo 7

Termini per l'esecuzione della prestazione contrattuale

1. L'Appaltatore nei casi di locazione ha a disposizione 100 (cento) giorni, decorrenti dalla data di consegna del flusso, per effettuare la notifica all'estero e, comunque, per tutti gli atti, entro e non oltre il termine di scadenza del verbale, nel rispetto delle modalità indicate dalle singole Autorità straniere preposte alla notifica.
2. Non costituiscono motivo di proroga e/o ritardo del compimento dell'attività oggetto del contratto, della relativa mancata regolare o continuativa conduzione:
 - a) i ritardi imputabili ad altre imprese esecutrici o fornitrici di beni e/o servizi;
 - b) i ritardi dovuti alle Autorità amministrative e giudiziarie estere;
 - c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti nei documenti contrattuali;
 - d) le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i Fornitori, Subappaltatori, Affidatari ed altri Incaricati;
 - e) le eventuali vertenze di carattere sindacale tra l'Appaltatore ed i Subappaltatori ed il rispettivo personale dipendente.

Articolo 8

Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:
 - a) attivare una casella di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare esclusivamente nelle comunicazioni con il Committente;
 - b) disporre, per l'intera durata contrattuale, di un'utenza di telefonia fissa, VOIP, fax ed email, dedicate alla gestione delle richieste di informazioni, inoltrate dai destinatari della notifica, impegnandosi a rispondere e ad evadere, in nome e per conto del Committente, tutte le chiamate e la corrispondenza relative ai verbali presi in carico;
 - c) disporre, all'interno della propria sede operativa, di dispositivi di sicurezza ed antintrusione in perfetta efficienza ed idonei a prevenire il pericolo di furto degli atti conservati;

- d) disporre di adeguati sistemi di sicurezza, idonei a prevenire il pericolo di accesso non autorizzato e/o di furto e/o di manomissione delle informazioni e dei dati personali, residenti nell'area web di tracking e scambio per la tracciabilità delle notifiche internazionali; i dati trattati dall'appaltatore non dovranno né transitare né essere depositati in paesi extra UE;
- e) adottare, durante la fase di notifica, tutti gli accorgimenti idonei ad evitare lo smarrimento e/o il furto degli atti da recapitare;
- f) conservare con la dovuta diligenza i documenti, dal momento del ritiro fino a quello della restituzione al Committente;
- g) mettere a disposizione del Committente un servizio di assistenza tecnica, mediante help desk telefonico e via email, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00;
- h) compiere le opportune indagini, idonee a rintracciare i dati anagrafici dell'obbligato, sia esso persona fisica o giuridica;
- i) compiere le opportune indagini, ai fini del rintraccio dell'obbligato nel caso in cui la notifica non sia andata a buon fine in prima battuta;
- j) restituire al Committente gli atti che non sia stato possibile notificare, unitamente alle risultanze dell'attività svolta;
- k) redigere, pubblicare ed adeguatamente divulgare la Carta dei servizi, anche in formato elettronico scaricabile (formato PDF) entro 4 (quattro) mesi dalla stipulazione del contratto; la Carta dei servizi deve essere redatta in lingua italiana, inglese, francese, tedesca e spagnola;
- l) redigere di comune accordo con il Committente la procedura, in formato conforme alle norme UNI EN ISO serie 9000, relativa all'attività di notifica internazionale;
- m) acquisire le licenze software necessarie ad attivare e mantenere il sistema informativo per la tracciabilità dell'attività svolta;
- n) trasferire gratuitamente, al termine del rapporto contrattuale, l'archivio dei dati acquisiti nel sistema informativo per la tracciabilità dell'attività svolta, in formato elettronico, secondo il tracciato record indicato dal Committente;
- o) compiere la manutenzione, l'aggiornamento e l'upgrade del sistema informativo per la tracciabilità dell'attività svolta, anche se ciò sia richiesto da eventuali modifiche del tracciato record;
- p) svolgere gli incontri che, eventualmente, saranno richiesti dal Committente, presso la sua sede, al fine di risolvere le problematiche connesse all'attività contrattuale e per garantire costanti aggiornamenti normativi;
- q) individuare, per ciascuno Stato estero presso cui dovranno essere eseguite le notifiche, modalità e tempistiche necessarie all'esecuzione della prestazione;
- r) qualora non sia possibile la realizzazione della prestazione in uno Stato estero, illustrare dettagliatamente i motivi ostativi.
- s) fornire idoneo software per l'importazione, nella banca dati utilizzata dal Committente per la gestione dei verbali di accertamento, dei dati relativi alle anagrafiche, alle notifiche ed al pagamento degli stessi.

Articolo 9

Oneri e facoltà a carico del Committente

1. Il Committente si fa carico di inviare all'Appaltatore nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata (PEC), con allegato file compresso in formato txt, i dati relativi ai verbali di accertamento elevati dalla Polizia Municipale. Tali files contengono le violazioni emesse fino al mese precedente la data di invio, oltre a tutte quelle presenti in banca dati ed ancora nei termini per la notifica.
2. Nei casi di urgenza, il Committente, previo accordo con l'Appaltatore, potrà procedere ad inviare i flussi senza rispetto delle tempistiche indicate al comma 1 del presente articolo.
3. Il Committente si impegna a mantenere indenne l'Appaltatore da ogni responsabilità relativa al contenuto dei verbali trasmessi.
4. Il Committente fornirà il link, per acquisire le rilevazioni fotografiche nei casi delle violazioni elevate a seguito dei transiti non consentiti dai varchi elettronici, al fine di velocizzare l'individuazione della nazionalità.
5. Il Committente dedica un c/c bancario o postale con possibilità per il contravventore di effettuare il pagamento on-line con carta di credito.

6. Il Committente si riserva di:

- a) svolgere l'attività di notifica mediante altro operatore economico nei casi di inadempimento dell'Appaltatore;
- b) richiedere modifiche e/o integrazioni e/o ulteriori forme di pubblicità della Carta dei servizi;
- c) richiedere modifiche e/o integrazioni alle procedure di cui all'articolo 8 lettera l), per renderle coerenti con le procedure di qualità interne del Committente;
- d) compiere tutti i controlli che ritiene opportuni sulla corretta esecuzione dell'attività contrattuale;
- e) richiedere in qualsiasi momento lo spostamento del sistema informativo per la tracciabilità delle notifiche e dei relativi dati presso un server interno, di sua proprietà;
- f) modificare le tabelle di individuazione dei tracciati record, utilizzati per la gestione del sistema informativo per il monitoraggio delle notifiche.

7. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente nessun compenso viene riconosciuto all'Appaltatore.

Articolo 10

Personale dipendente/soci/collaboratori

1. L'Appaltatore impiega, per lo svolgimento dell'attività contrattuale, personale in numero e qualifica adeguata, tale da garantire comunque il regolare svolgimento dell'attività contrattuale.

2. L'Appaltatore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle attività contrattuali:

- a) applica nei confronti del personale impiegato, inclusi gli eventuali soci-lavoratori, un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi;
- b) provvede altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- c) esercita, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività da parte del personale impiegato;
- d) provvede a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti del personale del Committente;

3. Il Committente è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Appaltatore ed il personale impiegato nel servizio.

4. L'Appaltatore è solidalmente responsabile del rispetto degli adempimenti di cui ai commi precedenti da parte di tutte le imprese e lavoratori autonomi che, a qualunque titolo, intervengano nella esecuzione del presente contratto.

Articolo 11

Prescrizioni minime di sicurezza

1. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure per garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori, fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla particolarità del lavoro.

2. L'esecuzione delle attività contrattuali non comporta rischi interferenziali con le attività svolte dal Committente, poiché l'Appaltatore svolgerà la propria attività all'esterno dei luoghi di lavoro del Committente. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, dovessero verificarsi interferenze lavorative, le parti provvederanno alla redazione e sottoscrizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. L'Appaltatore si raccorderà con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Committente per la corretta applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in caso di interferenze lavorative con il personale del Committente.

Articolo 12

Subappalto e subcontratti

1. Nel presente contratto le prestazioni subappaltabili sono l'attività di rintraccio dei dati anagrafici degli obbligati, l'attività di realizzazione e manutenzione del sistema informativo per

la tracciabilità delle notifiche, nonché l'attività di stampa dei verbali. Ciascun subcontraente, prima di iniziare lo svolgimento delle proprie attività nei luoghi di lavoro dell'Appaltatore, dovrà dimostrare di aver adottato le misure di prevenzione di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., previa sottoscrizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, dovessero verificarsi interferenze lavorative tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore, le parti provvederanno a coinvolgere il subcontraente nella redazione e sottoscrizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente la stipulazione di ogni subcontratto prima di darvi esecuzione.

3. È vietata ogni cessione del presente contratto.

4. Nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti deve essere inserito, a pena di nullità, l'obbligo per entrambi i contraenti di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 13

Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, costituisce una cauzione definitiva di €, mediante perfezionata in data con

2. Qualora, nel periodo di validità del presente contratto, la cauzione definitiva dovesse risultare diminuita, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla; in caso di mancata reintegrazione la cauzione verrà ricostituita nella primitiva misura, mediante compensazione con i crediti dell'Appaltatore per l'attività eseguita.

3. Il Committente ha facoltà di escutere la cauzione a titolo di risarcimento, ancorché parziale, per eventuali danni causati dall'Appaltatore. L'escussione della cauzione non preclude l'azione per il risarcimento del maggior danno subito dal Committente.

4. Il Committente, alla conclusione del rapporto contrattuale, provvederà allo svincolo della garanzia fideiussoria.

Articolo 14

Copertura assicurativa

1. L'Appaltatore è responsabile di tutti i danni prodotti a terzi ed al Committente, che siano causati nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto. A tal fine l'Appaltatore contrae, ad esclusivo beneficio di LHS Srl, una polizza assicurativa che copra i danni relativi a responsabilità civile, senza scoperto e senza franchigia. La garanzia assicurativa deve esplicitamente coprire ogni danno causato al Committente ed ai terzi. Il capitale assicurato deve essere almeno pari a € 10.000,00 per sinistro ed almeno € 1.200.000,00 per anno.

2. La copertura assicurativa, di cui al comma 1, decorre dalla data di cui all'articolo 5, comma 1, e cessa alla data di cessazione del rapporto contrattuale. La garanzia copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Articolo 15

Contabilizzazione delle attività contrattuali

1. Mensilmente l'Appaltatore può emettere fattura in relazione agli atti notificati e pagati nel mese precedente.

2. Alla fattura va allegato il prospetto degli atti notificati e pagati; il riepilogo va redatto in formato elettronico.

Articolo 16

Pagamenti

1. Il pagamento delle fatture dell'Appaltatore avverrà, in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e, comunque, a condizione che sia stato acquisito:

- a) il file degli atti stampati, notificati e pagati;
- b) il DURC.

Articolo 17

Obblighi di tracciabilità

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

2. Ai fini dell'adempimento alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 L. 13/08/2010 n.136 e s.m.i., l'Appaltatore dichiara di utilizzare nel presente contratto i seguenti conti dedicati:

Banca, Agenzia, Via, Città, Conto corrente n., Codice IBAN; su tale conto sono delegate ad operare le seguenti persone:

Nome	Cognome	Codice fiscale

Banca, Agenzia, Via, Città, Conto corrente n., Codice IBAN; su tale conto sono delegate ad operare le seguenti persone:

Nome	Cognome	Codice fiscale

3. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni indicate nel comma precedente.

Articolo 18

Penali

1. Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 7, comma 1 comporta l'applicazione di una penale giornaliera di € 1,00 (euro uno/00) per ciascun giorno di ritardo per ciascun atto.

2. La penale di cui al comma precedente viene trattenuta sulla prima liquidazione successiva, previa contestazione scritta all'Appaltatore e facoltà di presentare controdeduzioni, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione degli addebiti.

3. Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato ritardi nell'andamento delle prestazioni contrattuali e che hanno comportato l'applicazione della penale, salvo i ritardi per forza maggiore o ordine dell'Autorità.

4. L'applicazione della penale non preclude l'azione per il risarcimento degli ulteriori danni subiti dal Committente.

Articolo 19

Risoluzione anticipata del contratto e recesso

1. Il Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, previa comunicazione scritta e preavviso di 30 giorni, oltre che nei casi di cui agli artt. 1453-1454 del Codice civile, nell'eventualità di:

- accertata non rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese durante il procedimento di gara o al fine di stipulare il presente contratto;
- sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, del suo legale rappresentante, soci e dirigenti, di provvedimenti di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 3 L. 27/12/1956, n. 1423 o di sentenza definitiva per frodi nei riguardi dell'Amministrazione appaltante, dei lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per sopravvenuta condanna che comporti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- perdita dei requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle attività contrattuali;
- inadempienza degli obblighi verso i lavoratori dipendenti, irregolare posizione dei lavoratori, anche di subappaltatori e terzi in genere;

- e) irregolare od illecita assegnazione di subappalti e subcontratti;
- f) mancata costituzione della garanzia e della polizza assicurativa di cui agli artt. 13 e 14;
- g) frode nell'esecuzione delle attività contrattuali, inclusa la fornitura di report e/o riepiloghi non rispondenti al vero;
- h) violazione delle norme a tutela dell'igiene e sicurezza del lavoro;
- i) penali applicate e/o da applicare in misura superiore al 10% dell'importo annuo stimato;
- j) violazione del divieto di cessione del contratto.

2. Qualora l'Appaltatore non assolverà agli obblighi di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., il contratto si risolverà di diritto.

3. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dell'attività regolarmente eseguita, decurtata dei danni subiti dal Committente a causa dello scioglimento del contratto.

4. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto, non potrà essere invocata dall'Appaltatore per trattenere o ritardare la restituzione al Committente degli atti da notificare ricevuti in consegna.

5. Il Committente ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, previo preavviso di 30 giorni. In caso di recesso, all'Appaltatore è dovuto solamente il pagamento dei corrispettivi per l'attività regolarmente eseguita, il rimborso delle spese documentate per lo svolgimento dei servizi contrattuali e, a titolo di mancato guadagno, il 10% della media delle fatture mensili già emesse dall'Appaltatore, moltiplicata per i mesi mancanti alla conclusione del rapporto contrattuale.

Articolo 20

Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento od altre procedure concorsuali a carico dell'Appaltatore, il Committente si riserva di risolvere il contratto, salvo l'applicazione di quanto previsto dall'art. 110 D.Lgs. 50/2016.

Articolo 21

Riserve dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore ha facoltà di formulare riserve, relativamente alla contabilizzazione e/o al pagamento delle attività contrattuali, mediante comunicazione scritta da consegnarsi, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dall'insorgenza o dalla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. Le riserve dell'Appaltatore devono indicare, a pena di inammissibilità:

- a) i fatti che hanno causato una lesione dei diritti dell'Appaltatore;
- b) la motivazione della richiesta con l'indicazione delle norme di legge o di contratto che l'Appaltatore ritiene che siano state violate;
- c) la analitica quantificazione delle somme richieste;
- d) la motivazione della richiesta.

2. Il Committente assumerà la propria decisione, relativamente alle riserve, con le modalità di cui all'art. 205 D.Lgs. 50/2016.

Articolo 22

Regime fiscale e spese contrattuali

1. La presente scrittura privata, non autenticata, relativa ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131).

2. Saranno comunque a carico dell'Appaltatore le spese contrattuali, nonché le imposte o tasse previste dalle vigenti disposizioni tributarie.

3. Sono pure a carico dell'Appaltatore l'imposta di registro ed i diritti di segreteria, se ed in quanto dovuti.

Articolo 23

Controversie

1. Tutte le controversie, derivanti dall'esecuzione e/o dall'interpretazione del contratto, sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale. Foro competente è il foro di Lucca.
2. Quale che sia l'oggetto della controversia, l'Appaltatore rinuncia espressamente ad esercitare azioni possessorie o cautelari sui beni mobili ed immobili del Committente, fino alla definitiva conclusione del primo grado di giudizio.

Articolo 24

Riservatezza

- 1 L'Appaltatore si impegna a mantenere riservate ed a non divulgare o altrimenti rendere note a terzi le informazioni fornite e/o ricevute e ad utilizzarle solo ed esclusivamente ai fini della esecuzione del presente contratto.
2. L'Appaltatore non sarà ritenuto inadempiente agli obblighi di cui al precedente comma, nel caso in cui le informazioni dovessero risultare di pubblico dominio, per ragioni a lui non imputabili, ovvero nel caso in cui la divulgazione delle notizie sia da ascriversi al comportamento di soggetti non vincolati ai sensi del presente contratto, o nel caso in cui la pubblicazione sia prevista dalla legislazione vigente.

Articolo 25

Tutela dei dati personali

1. L'Appaltatore accetta e si impegna, per ciò che concerne i dati personali trattati nell'erogazione del servizio oggetto del presente contratto, ad attenersi alle seguenti istruzioni:
 - a) predisporre ed aggiornare un idoneo sistema di sicurezza per la conservazione, il salvataggio e il trattamento dei dati personali affidati, così come richiesto dal D.Lgs. 196/2003 ed in particolare dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato B);
 - b) individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, impartendo loro le idonee istruzioni;
 - c) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati e predisporre i necessari interventi formativi, per renderli edotti sui rischi che incombono sui dati e sugli obblighi, dettati dalla vigente normativa in materia;
 - d) collaborare con il Committente nel caso di richiesta di informazioni o di verifiche da parte del Garante per la protezione dei dati personali;
 - e) comunicare al Committente situazioni anomale o di emergenza;
 - f) riconoscere il diritto del Committente a verificare periodicamente l'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

Articolo 26

Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto l'offerta economica, la polizza assicurativa, la cauzione definitiva, ancorché non siano materialmente allegati al presente documento.
2. La documentazione di cui al comma precedente, sottoscritta in originale dall'Appaltatore, resta depositata presso al prot. / e non viene allegata al presente atto, del quale, tuttavia, si considera parte integrante e sostanziale, con espressa dichiarazione dell'Appaltatore di ben conoscere ed accettare il contenuto della documentazione stessa e di rinunciare a qualsiasi contraria eccezione.
3. Le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Articolo 27

Interpretazione del contratto

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle prescrizioni di natura tecnica di cui all'allegato è fatta tenendo conto:
 - a) delle finalità del contratto;

- b) dei risultati ricercati con l'attuazione dell'intervento;
- c) dei criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

2. Qualora l'Appaltatore rilevi incongruenze o contraddizioni tra i vari documenti contrattuali, è tenuto ad evidenziarle tempestivamente al Responsabile del Procedimento e ad attivare la procedura di cui all'art. 164 D.P.R. 207/2010.

3. Qualora l'Appaltatore, pur potendo, con la ordinaria diligenza, rilevare incongruenze o contraddizioni tra i vari documenti contrattuali, ometta di attivare la procedura di cui all'art. 164 D.P.R. 207/2010, decade dal diritto di poter richiedere maggiori compensi e/o danni.

Articolo 28

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei documenti contrattuali, si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti, tra le quali, in particolare, al D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed alla L. R. Toscana n.38 del 13/07/2007 e s.m.i.

Lucca,

Lucca holding Servizi Srl
Legale rappresentante

Appaltatore

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice civile l'Appaltatore approva espressamente le clausole di cui agli artt. 3 commi 3, 4 commi 1 e 3, 5 comma 2, 7 comma 2, 9 comma 3, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25, nonché quanto esplicitato nell'allegato.

Lucca,.....

Lucca Holding Servizi Srl
Legale rappresentante

Appaltatore

Allegati:

Condizioni generali del servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative derivanti dall'attività di Polizia Municipale e di tracciabilità del medesimo;

Allegato n.1

Condizioni generali del servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative derivanti dall'attività di Polizia Municipale e di tracciabilità del medesimo

Il servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative derivanti dall'attività di Polizia Municipale e di tracciabilità del medesimo, deve essere svolto nel rispetto delle seguenti prescrizioni minime.

L'Appaltatore mette a disposizione un'applicazione web based, accessibile tramite username e password, che consenta e garantisca in qualunque momento il controllo sull'iter dell'atto

amministrativo e la sua collocazione nell'ambito della procedura. Tutto il lavoro svolto, dal ricevimento dei dati consegnati al postalizzatore, alla notificazione e al pagamento, deve essere rendicontato con cadenza quindicinale fornendo al Committente dei flussi dati, per le importazioni nell'applicativo in uso, in base a tracciati record stabiliti; la struttura ed il contenuto saranno definiti in fase di affidamento del servizio.

Il Committente invia, nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, all'Appaltatore i dati relativi ai verbali di accertamento delle violazioni amministrative derivanti dall'attività di Polizia Municipale, a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata (PEC), con allegato file compresso in formato testo, denominato "lotto n...." progressivo (secondo una specifica di esportazione/importazione i cui dettagli verranno forniti nella fase di assegnazione). Tali files contengono le violazioni emesse fino al mese precedente la data di invio, oltre a tutte quelle presenti in banca dati ed ancora nei termini per la notifica.

L'Appaltatore, sulla base dei dati contenuti nel file trasmesso dal Committente, effettua, prendendo contatto con le rispettive Autorità straniere, i rintracci necessari ad individuare i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, obbligati al pagamento della sanzione amministrativa, associando, quando possibile, ciascuna targa indicata nel verbale di accertamento, all'intestatario del veicolo immatricolato all'estero. Effettua, altresì, i rintracci necessari per la verifica dei dati relativi ai soggetti che abbiano concluso un contratto con le società di noleggio.

L'Appaltatore, non appena in possesso dei dati, e comunque nei termini utili per la notifica, procede alla fase di stampa. Il verbale deve essere stampato nella lingua parlata nel Paese di destinazione o in una delle lingue accettate dagli Accordi Internazionali, unitamente all'originale in italiano.

In fase di stampa dovrà essere creato un file in formato PDF relativo ai verbali oggetto di lavorazione, che verrà inviato al Committente per la validazione. Solamente dopo il benestare del Committente, l'Appaltatore procederà alla stampa dei verbali che, corredati dell'apposita relazione di notifica, consegnerà al postalizzatore.

Nel caso di violazioni non notificabili deve essere prodotto dall'Appaltatore un foglio di calcolo nel quale oltre al numero di verbale, serie, anno, deve essere indicato il motivo per il quale viene interrotta la procedura di notifica (maggiori dettagli sulle caratteristiche del file da elaborare saranno forniti nella fase di assegnazione), con allegata la documentazione comprovante la motivazione adottata.

Mensilmente, l'Appaltatore dovrà fornire al Committente un report, per ogni lotto consegnato, che contenga i seguenti dati:

- 1) aggiornamento sintetico della situazione delle violazioni contenute e per ogni lotto:
 - a) n. atti presi in carico;
 - b) n. atti inviati alle autorità competenti per l'identificazione dell'obbligato in solido;
 - c) n. atti resi dalle autorità competenti e non ancora lavorati per la stampa;
 - d) n. atti inviati per la stampa;
 - e) n. atti notificati;
 - f) n. atti pagati;
 - g) n. atti da archiviare.
- 2) in relazione al punto d): deve essere prodotto un foglio di calcolo contenente numero violazione, serie, anno ed i dati anagrafici dell'obbligato in solido destinatario della notifica;
- 3) in relazione al punto e): deve essere prodotto un foglio di calcolo contenente numero violazione, serie, anno e la data di notifica con allegata immagine.tif;

- 4) in relazione al punto f): deve essere prodotto un foglio di calcolo contenente numero violazione, serie, anno, data e canale di pagamento ed importo pagato con allegata immagine.tif.

Per quanto riguarda i punti 3) e 4) dovrà essere prodotto, con cadenza quindicinale, un file di testo, concordato con il Committente, per l'importazione in banca dati delle immagini.tif relative alle notifiche (oltre alla data notifica) ed ai pagamenti (oltre alla data pagamento ed importo pagato).

Il Committente provvederà a fornire all'Appaltatore maggiori informazioni sulle caratteristiche dei files sopra indicati nella fase di assegnazione.

Nell'applicazione web based, per ogni violazione dovranno essere visibili tutti i dati presenti nel file/lotto consegnato dal Committente, il numero del lotto, la data di presa in carico della violazione, tutte le successive operazioni e le date in cui sono avvenute (data della richiesta dati all'autorità competente con indicazione dell'autorità stessa, data della ricezione dati anagrafici dall'autorità interpellata, dati anagrafici dell'obbligato in solido, data di richiesta validazione lotto di stampa, data di consegna dell'atto per la stampa, data di spedizione dell'atto, data di notifica, data di pagamento, data di archiviazione e relativa motivazione nonché le immagini relative alle notifiche ed ai pagamenti). Inoltre, dovrà essere data al Committente la possibilità di estrarre un file excel contenente tutte le informazioni sopra elencate. L'estrazione sarà effettuata per lotto, per data della violazione, per data della richiesta rivolta all'autorità e per data di stampa.

La suddetta applicazione dovrà consentire la ricerca per numero violazione o per targa o per obbligato in solido e per lotto.

L'Appaltatore trasmette i dati relativi all'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative al Committente, affinché questi possa emettere fattura.

Il Committente allega alla fattura apposita rendicontazione puntuale degli atti notificati e pagati.